

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 07 BACHECA PPA**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Bachecca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili)

<b>Titolo</b>	<b>Fiscalità della BACHECA PPA</b>
---------------	------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 19, comma 19.2 del Regolamento della Bachecca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili
-----------------------	---

**Pubblicata in data 30 marzo 2022**

## 1. Premessa

L'articolo 19, comma 19.2, del Regolamento della Bachecca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (nel seguito: Regolamento) prevede che, ai fini dell'inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 18, comma 18.2, lettera d) del Regolamento, l'operatore alleggi una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale, secondo quanto previsto nelle DTF.

## 2. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegate, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ed allegata documentazione, ove prevista dalla normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore stabilito in Italia intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare al GME la dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, ai sensi della normativa di volta in volta vigente. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione e dell'allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA.

- b) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le operazioni sulla BACHECA PPA sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso alla BACHECA PPA, dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le operazioni sulla BACHECA PPA.

### **3. Efficacia delle dichiarazioni**

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

Qualora l'operatore richieda l'applicazione del regime IVA agevolato di cui al precedente paragrafo 2 lettera a) in un momento cronologico successivo alla presentazione della domanda di ammissione alla BACHECA PPA e del contratto di adesione alla BACHECA PPA, relativamente ai corrispettivi che saranno fatturati dal GME, la dichiarazione produce tutti i suoi effetti dal giorno lavorativo di recepimento della stessa.